

CIRCOLARE N° 3 DEL 29/09/2014

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Credito d'imposta per le assunzioni di alte qualifiche

Il Ministero dello sviluppo economico con Decreto 28 luglio 2014 ha definito le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di lavoratori in possesso di alta qualifica.

Le domande possono essere presentate, in particolare, nei casi di:

- assunzioni di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- assunzioni di personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Le assunzioni agevolabili sono quelle effettuate a decorrere dal 26 giugno 2012 da qualunque impresa.

Il valore del credito d'imposta può arrivare fino ad un massimo di 200mila euro annui ad impresa, nel limite del 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui si è detto.

Istanze telematiche

Il D.M. stabilisce che le istanze per l'accesso al credito d'imposta sono compilate con modalità esclusivamente telematiche sulla base dei modelli allegati allo stesso decreto.

Le istanze, firmate digitalmente, dovranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it, in tre distinte fasi temporali:

- le istanze di accesso riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, potranno essere presentate dal 15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014;
- quelle riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013, a partire da 10.1.2015;
- quelle riferite al 2014, a partire dal 10.1.2016.

Per poter accedere alla piattaforma web le imprese interessate dovranno preventivamente identificarsi tramite codice fiscale; successivamente all'identificazione, riceveranno le credenziali di accesso all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) rilevabile dal Registro delle imprese.

La procedura potrà essere terminata solo ed esclusivamente con l'apposizione della firma digitale del richiedente e darà evidenza immediata della disponibilità residua delle risorse economiche; in caso di esaurimento non consentirà la trasmissione telematica delle istanze.

Le priorità di processamento delle istanze sono attribuite secondo l'ordine cronologico di trasmissione; la conferma della concessione del credito d'imposta è data, infine, con un messaggio di posta elettronica certificata (Pec).

Regime «de minimis»

È il caso di ricordare che al credito d'imposta in esame è applicabile il regime comunitario cd. *de minimis*, ma limitatamente alle imprese start up innovative e agli incubatori certificati ex articolo 25 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134,) nonché alle imprese aventi sede o unità locali nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (in Emilia Romagna). Da ciò deriva che il limite di aiuti che potrà essere concesso alle imprese interessate, nell'arco di tre esercizi finanziari, non potrà essere superiore a:

- a) euro 100.000,00 nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- b) euro 15.000,00 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- c) euro 30.000,00 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- d) euro 200.000,00 nei restanti settori di attività.

Costi agevolabili

Il Decreto stabilisce che è agevolabile il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione.

Per le imprese start up innovative e gli incubatori certificati di imprese è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato, sempre nel limite di un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione.

Per «costo aziendale» la norma intende il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa, comprendente:

- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.

E' stato inoltre previsto, a favore delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale, un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

INIZIATIVA FRUA s.n.c.